



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E INDIVIDUAZIONE DELLA
SEZIONE REGIONALE COMPETENTE PER TERRITORIO**

DELIBERAZIONE N. 16/SEZAUT/2024/QMIG





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 16/SEZAUT/2024/QMIG

Adunanza del 30 settembre 2024

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidente della sezione preposto
alla funzione di referto

Francesco PETRONIO

Presidente della sezione preposto
alla funzione di coordinamento

Maria Annunziata RUCIRETA

Presidenti di sezione

Antonio CONTU, Stefano SIRAGUSA, Rossella SCERBO, Vincenzo PALOMBA, Marcovalerio POZZATO, Maria Teresa POLVERINO, Franco MASSI, Alfredo GRASSELLI, Antonio ATTANASIO, Cinzia BARISANO, Cristiana RONDONI, Paolo PELUFFO, Antonio BUCCARELLI;

Consiglieri

Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Rosa FRANCAVIGLIA, Elena BRANDOLINI, Alessandro PALLAORO, Daniele BERTUZZI, Marcello DEGNI, Stefano GLINIANSKI, Tiziano TESSARO, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Francesco SUCAMELI, Andrea LUBERTI, Marilisa BELTRAME, Alessandro VISCONTI;

Primi Referendari

Stefania Anna DORIGO, Bruno LOMAZZI;

Referendari

Ruben D'ADDIO, Lorenzo GATTONI, Antonino GERACI.

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Vista la deliberazione n. 160/2024/QMIG, adottata nella camera di consiglio del 26 giugno 2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, reputando necessario definire la Sezione competente allo svolgimento dei controlli in ordine alla legittimità e regolarità dei bilanci di esercizio sugli Istituti zooprofilattici, in particolare sull'Istituto sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, ha ritenuto di dover sollevare, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213, la seguente questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale: *«Quale sia la sezione di controllo competente a esercitare le proprie funzioni sull'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, e quale sia la forma di controllo della Corte cui l'Istituto è soggetto»*.

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 8 del 1° luglio 2024, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti, prot. n. 3203 del 24 settembre 2024, di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 3204 del 24 settembre 2024, con la quale è stata comunicata ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione anche tramite collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Consigliere Francesco Sucameli;

PREMESSO IN FATTO

1. Con la deliberazione n. 45/2024/INPR del 23 febbraio 2024, la Sezione Lombardia ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2024. Il programma non si limita ai controlli sulla gestione previsti dall'art. 3 della l. n. 20/1994, ma richiama i controlli obbligatori previsti da successive disposizioni di legge, tra cui quelli di cui alla legge n. 266/2005 (art. 1, commi 166 e ss.) sugli enti pubblici riconducibili al Servizio sanitario nazionale. Lo stesso controllo, per gli enti sanitari (comma 170) è oggi disciplinato dai commi 3 e 7, dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012.

In tale ambito sono emersi dubbi sulla disciplina dei controlli applicabile sull'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna. L'Istituto svolge le funzioni tipiche previste dalla legge, per le due regioni. In particolare, Regione Lombardia

e Regione Emilia-Romagna - previa intesa - hanno optato per il modulo co-territoriale (previsto dalla legge statale art. 1, co. 3, l. n. 745/1975; art. 2, co. 5, d.lgs. n. 270/1993; art. 10, co. 2, d.lgs. n. 106/2012). L'accordo è stato poi ratificato con legge regionale (l.r. Lomb. n. 22/2014; l.r. Em.-Rom. n. 9/2014) in conformità ai rispettivi istituti (art. 14 dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia; artt. 25 e 28, co. 4, lett. h) dello Statuto d'autonomia della Regione Emilia-Romagna).

2. Sul piano di fatto, la Sezione ha evidenziato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna ha sede a Brescia. Inoltre, risulta che, in precedenza, il prefato Istituto zooprofilattico sperimentale:

- ha trasmesso alla Sezione gli atti previsti dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i controlli di legittimità su atti ivi contemplati (consulenze, incarichi etc.);
- ha avanzato richiesta di "parere", ai sensi articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in relazione all'acquisto di una partecipazione nel GAL "*Valle Trompia Bee Green Valley*", società consortile a responsabilità limitata (deliberazione n. 15/2024/PASP/SRCLOM del 19 gennaio 2024).

Per contro, lo stesso ente non ha mai trasmesso le relazioni-questionario previste dal comma 170 della medesima legge anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale, necessari per avviare i controlli ai sensi dell'odierno art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012.

3. La Sezione territoriale ha poi messo in evidenza, in diritto: (a) la peculiarità della disciplina legale di tali enti (l. n. 503/1970, l. n. 745/1975, d.lgs. n. 270/1993, d.lgs. n. 106/2012), caratterizzata sul piano della organizzazione e dei finanziamenti di un coordinamento regionale e nazionale; (b) in relazione al controllo stabilito dall'art. 1, commi 3 e 7 del d.l. n. 174/2012, la mancanza di norme *ad hoc* per regolare la competenza funzionale delle Sezioni regionali di controllo in caso di inter-territorialità.

Ha sollevato pertanto due questioni di massima: la prima sulla "*forme*" di controllo esercitabili sugli IZS; la seconda attinente al criterio della competenza territoriale da applicare in caso di opzione per il modulo interterritoriale, nella specie previsto dalla legge e realizzato per mezzo di intese e leggi regionali.

La questione è stata deferita dal Presidente della Corte dei conti a questa Sezione delle autonomie.

DIRITTO

1. In via preliminare, va brevemente ricostruito il quadro normativo attinente alla costituzione ed al funzionamento degli istituti zooprofilattici. A livello generale, gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) sono enti pubblici, originariamente istituiti dallo Stato (legge 23 giugno 1970, n. 503), ma poi regionalizzati con la legge 23 dicembre 1975, n. 745, in attuazione del Titolo V della Costituzione. Essi svolgono attività di sorveglianza epidemiologica nonché di ricerca sperimentale sul mondo animale, allo scopo di

salvaguardare la salute umana.

Il DPCM del 12 gennaio 2017, avente ad oggetto la *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* (spec. Allegato 1), elenca varie prestazioni di profilassi, di vigilanza sulla salute animale, di igiene urbana veterinaria, a scopo di prevenzione collettiva e sanità pubblica, che sono svolte ordinariamente dagli IZS (art. 1, d.lgs. n. 270/1993). Pertanto, gli IZS concorrono alla erogazione dei LEA.

La disciplina statale, inoltre, chiarisce che essi sono *“enti sanitari”* (art. 1, l. n. 503/1970) i quali operano come *«strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza ...nell’ambito del Servizio sanitario nazionale»* (art. 1, co. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Le funzioni degli IZS, infatti, interessano sia la *“tutela della salute”* che la *“ricerca scientifica”*, entrambe competenze concorrenti (art. 117, terzo comma, Cost.). In ragione dall’ampiezza delle attribuzioni riconosciute, in quest’ambito, alla autonomia regionale (C. cost. sent. n. 231/2017, punto 9.3.1. *in diritto*) lo Stato ha definito le *“forme”* organizzative (d.lgs. n. 270/1993) e precisato il tipo di prestazioni e funzioni *“essenziali”* loro attribuite. Cionondimeno, in ragione del *«preminente rilievo degli interessi nazionali in ordine alle varie attività ad essi affidate, come riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 124 del 1994)»*, in particolare, con riferimento alla *«ricerca sperimentale ed all’accertamento delle malattie degli animali»* (C. cost. n. 234/2021), il d.lgs. n. 270/1993 ha effettuato una *«equilibrata distribuzione di competenze tra Stato e Regioni»*.

Le regioni, pertanto, stabiliscono obiettivi ed indirizzi con il piano sanitario regionale (art. 2, co. 4, d.lgs. n. 270/1993) e provvedono alla organizzazione concreta di tali istituti (art. 2, co. 5, d.lgs. n. 270/1993).

Sulla base di questi indici normativi, la Corte costituzionale non dubita che tali enti siano stati *“attratti nella sfera delle funzioni amministrative delle Regioni”* (sent. n. 234/2021), prima con l’art. 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 e poi con la disciplina del d.lgs. n. 270/1993 e del d.lgs. n. 106/2012.

Non va altresì trascurata la soggezione degli IZS alla disciplina contabile armonizzata prevista per gli enti territoriali, con il d.lgs. n. 118/2011 (art. 19, co. 2, lett. d)).

Pertanto, lo stesso Giudice delle leggi ha evidenziato che il carattere concorrente delle competenze esercitate ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. ha dato luogo ad un delicato bilanciamento legislativo, che giustifica il concorso diretto dello Stato nel suo finanziamento e talune funzioni di coordinamento del Ministero della salute (artt. 2 e 6 d.lgs. n. 270/1993).

Infatti, sebbene la maggioranza del finanziamento del conto economico pervenga attraverso *“Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.”*, non va sottaciuto che il Fondo sanitario nazionale, ripartito alle regioni, contempla un consistente apporto di finanza derivata di provenienza statale e a destinazione vincolata

per tali istituti (art. 6 d.lgs. n. 270/1993).

Cionondimeno, proprio poiché il loro finanziamento è a carico del Fondo sanitario nazionale, ripartito tra le regioni, la stessa provvista finanziaria proviene dal bilancio regionale, attraverso il perimetro sanitario (spec. ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. B) a) d.lgs. n. 118/2011, per l'erogazione dei LEA).

Allo stesso tempo, lo svolgimento di funzioni d'interesse nazionale e il conseguente apporto di finanza derivata giustificano la speciale disciplina contabile prevista dal d.lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che gli IZS non sono inclusi nel bilancio sanitario consolidato [che riguarda solo gli enti della lettera c) del comma 2 dell'art. 19; cfr. art. 32 comma 3 e art. 22, comma 3, lett. c)] e non concorrono all'equilibrio del servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 30, seconda parte, del d.lgs. n. 118/2011.

Infine, va segnalato che la disciplina nazionale prevede la possibilità di istituire IZS a carattere interterritoriale (art. 10, co. 2, d.lgs. n. 106/2012; art. 1, co 3, l. n. 745/1975). Come evidenzia la Sezione remittente, infatti, gli IZS esistenti sono soltanto 10, in quanto molti sono stati istituiti a scavalco tra più regioni.

In definitiva, non appare dubbio che gli IZS siano enti pubblici regionali, con la peculiarità che essi possono essere istituiti ed organizzati per erogare servizi a favore di più regioni, salvo il coordinamento nazionale, assicurato attraverso il Ministero della salute. Allo Stato, infatti, residua *“il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale”* (art. 2 d.lgs. n. 270/1993).

2. Tanto premesso, la particolare conformazione giuridica degli IZS, il sovrapporsi di più forme di controllo nel tempo e l'incidenza sull'ambito territoriale di più regioni radicano i presupposti di *“particolare rilevanza”* delle due questioni sollevate.

Passando al merito delle questioni sollevate, occorre in primo luogo affrontare il tema delle *“forme”* di controlli esercitabili su tali enti. Appare indubbio, che gli IZS, in quanto *“amministrazione pubblica”* ed enti delle regioni, investano la competenza funzionale delle Sezioni regionali di controllo, a cominciare dai controlli successivi sulla gestione, previsti ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 commi 4 e 5 della l. n. 20/1994 e all'art. 7, comma 7, della l. n. 131/2003.

Tali controlli, come risulta dall'art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, hanno ad oggetto non soltanto il riscontro della conformità a parametri di legge, ma anche il sindacato sul raggiungimento dei risultati dell'attività amministrativa (comma 4) ed hanno forma di *“relazione”* (comma 6).

Quanto alle modalità, sono soggetti a programmazione (art. 3, co. 4, della l. n. 20/1994) e hanno natura *“collaborativa”* (art. 7, co. 7, della l. n. 131/2003, C. cost. sentenza n. 29/1995), sollecitano cioè attività auto-correttive da parte degli stessi enti controllati.

La disciplina organizzativa di tale forma di controllo è contenuta in una fonte regolamentare, emanata da questo Istituto ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 20/1994

e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 286/1999. La prima disposizione ha riconosciuto *“poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile”* da esercitare con *“regolamento”*, mentre la seconda ha dato rilevanza esterna a tali poteri, conferendo delega a disciplinare con la stessa fonte *«il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni»*, allo specifico scopo di *«adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto»*.

L'esercizio della delega conferita con le due disposizioni citate è esitato nel *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, adottato con deliberazione n. 14/DEL/2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2000, n. 156) e successivamente più volte integrato e modificato. Il regolamento fornisce altresì un criterio regolativo della competenza territoriale delle Sezioni regionali di controllo, con riferimento al *“controllo di legittimità su atti”* e *“delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto”*: in caso di enti di rilevanza ultraregionale, le Sezioni regionali di controllo sono competenti per le amministrazioni *“aventi sede nella Regione”*.

Successivamente il legislatore ha istituito nuove forme di controllo, sia su specifici singoli atti (ad es. art. 3, commi 53 e 57, della l. n. 244/2007; art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005) ovvero sui bilanci (art. 1, co. 166 e ss., l. n. 266/2005) - limitandosi ad evocare la competenza funzionale delle Sezioni regionali di controllo - come già disciplinate dallo stesso Regolamento (e legificate con l. n. 131/2003).

3. Il quadro delle forme di controllo cui sottoporre gli enti in parola, tuttavia, è più ampio, in quanto, prima la legge n. 266/2005 e poi il d.l. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, in ragione del mutato quadro normativo europeo (direttiva n. 2011/85/UE, art. 30 l. n. 161/2014) e costituzionale (l. cost. n. 1/2012). Per effetto di tali innovazioni normative sono stati coniati ulteriori controlli sui bilanci pubblici, che hanno aggiornato le forme di quelli già esistenti e previsto nuove verifiche. Il tratto comune di tali innovazioni, come evidenziato dal Giudice delle leggi (sent. n. 60/2013, punto 4.2. *in diritto*; sent. n. 18/2019; per i controlli sugli enti sanitari, sent. n. 157/2020) non è solo il riferimento a parametri esclusivamente normativi a garanzia dell'equilibrio e della sostenibilità del debito pubblico, anche in ottica europea (art. 1, l. n. 243/2012; art. 5 direttiva 2011/85/UE), ma l'esito di tali controlli, che si concludono con deliberazioni di accertamento cui la legge associa effetti vincolanti (art. 6, lett. c) direttiva 2011/85/UE) per l'ente controllato (l'obbligo di adottare misure correttive; in alcuni casi, il blocco dei programmi di spesa).

Le novità hanno riguardato, altresì, il sistema delle fonti: in attuazione dell'art. 81, sesto comma, Cost. (come introdotto dalla l. cost. n. 1/2012) e del collegato art. 5, comma 1, lett. a) l. cost. n. 1/2012, nonché, dal previgente art. 100 Cost, l'art. 20 della l. n. 243/2012 (legge rinforzata), i controlli successivi necessari a verificare l'*«andamento della finanza pubblica»* degli enti substatali, sono attribuiti alla Corte dei conti, che però li esercita con *“forme e modalità”* stabilite per legge. Il Giudice delle leggi ha precisato i contorni di tale

inedita riserva di legge (cfr. C. cost. sentt. n. 88/2014, 235/2017, 252/2017) che si estende alle *“verifiche preventive e consuntive sull’andamento della finanza pubblica”* (art. 5, co. 1, lett. a) l. cost. n. 1/2012).

Anche i controlli sugli IZS e la relativa disciplina sono stati investiti dalle innovazioni passate in rassegna, che hanno aggiornato le forme e le modalità di controllo esperibili dalla Corte dei conti.

Le verifiche sugli IZS si possono in primo luogo svolgere in forma indiretta, in quanto si tratta di enti regionali e sanitari che ricevono provvista dalle regioni e dallo Stato. Di conseguenza, l’attività di tali istituti assume rilevanza nel contesto dei controlli svolti dalle Sezioni territoriali sui bilanci delle rispettive regioni, nella misura in cui i finanziamenti passano dal perimetro sanitario della Regione (art. 39, comma 13 e art. 63 d.lgs. n. 118/2011).

Sono peraltro oggetto di un controllo diretto ad effetti cogenti, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, in quanto *“enti del servizio sanitario nazionale”*. Tale verifica si svolge sulla base di una revisione ed aggiornamento del controllo già previsto dall’art. 1, comma 166 e ss., spec. 170, l. n. 266/2005.

Ai sensi di legge, il presupposto soggettivo di tale controllo è la possibilità di inquadrare gli Istituti zooprofilattici nell’area degli enti pubblici a competenza territoriale, che fanno parte del Servizio sanitario nazionale (SSN). Tale inquadramento è indubbio e risulta dagli indici normativi che si evocano di seguito.

Occorre innanzi tutto ricordare che il Servizio sanitario nazionale è l’insieme delle funzioni, delle attività e dei servizi sanitari gestiti dallo Stato italiano (*recte*, dalla Repubblica) per tutelare la salute dei cittadini (art. 1, l. n. 833/1978).

Nel SSN ricadono anche le attività amministrative in materia di zooprofilassi, servizi veterinari e la correlata ricerca (cfr. artt. 1, 6 e 16 l. n. 833/1978).

Gli IZS sono quindi enti del Servizio sanitario nazionale in quanto: (1) *«operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria»* (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 270/1993); (2) sono enti *“sanitari”* (art. 1, l. n. 503/1970) cui sono attribuite le funzioni indicate dagli art. 14 e 16 l. n. 833/1978; (3) erogano prestazioni incluse nel perimetro dei LEA (DPCM del 12 gennaio 2017, spec. All. 1); (4) sono *«strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza ...nell’ambito del Servizio sanitario nazionale»* (art. 1, co. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

L’inquadramento degli IZS nel SSN, infatti, trova conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che nel mettere in evidenza l’intreccio con altre competenze statali, afferma che, con la riforma varata con il d.lgs. n. 270/1993, il legislatore ha inteso procedere *«al completo inserimento degli Istituti in questione nell’ambito del Servizio sanitario*

nazionale» (C. cost. sent. n. 234/2021) e, allo stesso tempo, che sono enti attratti nelle funzioni amministrative regionali. Ne consegue che essi sono assoggettabili altresì ai controlli svolti dalle Sezioni territoriali ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, con l'obbligo per gli organi di revisione di compilare il relativo questionario, già previsto dall'art. 1, commi 167 e 170, della l. n. 266/2005.

La Sezione delle autonomie, infatti, emana linee guida cui devono *«attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166»*, dando conto *«degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione»* (art. 1, co. 167, l. n. 266/2005).

4. Per tale “forma” di controllo, però, la legge non ha dettato una regola specifica idonea a risolvere la questione della competenza territoriale, in caso di enti la cui struttura e funzione abbia carattere interregionale.

In proposito, tuttavia, va evidenziato che il criterio della sede indicato dall'art. 2 del Regolamento sui controlli, sebbene si riferisca espressamente a forme di controllo diverse per oggetto e parametro, può essere esteso per similarità e coerenza sistematica anche alle forme di controllo sopravvenute.

Di conseguenza, in caso di istituti interregionali, il controllo, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012 (e l'invio della correlata relazione-questionario ai sensi dell'art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005) deve essere effettuato dalla Sezione regionale in cui è stata stabilita la sede dell'ente. Va da sé, per altro verso, che i dati di bilancio e i risultati della gestione dell'ente interregionale resteranno utilizzabili e rilevanti per i controlli sul bilancio regionale, effettuati per ognuna delle regioni interessate, dalla Sezione regionale territorialmente competente in base allo stesso criterio.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 160/2024/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

«le Sezioni regionali di controllo svolgono sugli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) i controlli di legittimità-regolarità sul bilancio previsti per gli enti del Servizio sanitario dall'art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005 e dai commi 3 e 7, dell'articolo 1, del d.l. n. 174/2012, sulla base delle linee guida della Sezione delle autonomie, nonché quelli sulla gestione di cui dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 7 della legge n. 131/2003, sulla base della programmazione delle stesse Sezioni. La competenza territoriale della Sezione regionale di controllo, per entrambe le forme di controllo, in caso di IZS a carattere interregionale, si determina in base al criterio della sede dell'Ente controllato».

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio di diritto

enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 30 settembre 2024.

Il Relatore

Francesco SUCAMELI

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Guido CARLINO

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria l'11 ottobre 2024

Il Dirigente

Gino GALLI

(firmato digitalmente)

